



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

FASC.N. 3932/2023

DECISIONE DI CONTRARRE PER MODIFICHE CONTRATTUALI ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO I CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI UBICATI NELLA PROVINCIA DI PISA.

CONVENZIONE CIG A007232D78.

Modifica posti di accoglienza ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

RICHIAMATA la convenzione prot.n. 42146/2023 (CIG A007232D78) sottoscritta, a seguito di affidamento diretto disposto con decisione di contrarre prot.n. 42115/2023, con la Comunità Terapeutica l'Angolo cooperativa sociale, con sede legale in Strada Martiniana 376 -Modena (c.f 02020970360 P.I 02020970360), per la messa a disposizione di 10 posti attivati ai sensi dell'art.19, comma 3-bis, del D. Lgs. 142/2015 e destinati all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati (di seguito MSNA) per il periodo 15 settembre 2023-31 gennaio 2024;

ATTESO che a seguito dell'andamento progressivamente crescente dei flussi in ingresso di cittadini stranieri richiedenti asilo, in particolare nel corso degli ultimi mesi, sono stati assegnati al territorio di questa provincia un numero consistente anche di MSNA e che in relazione agli ultimi arrivi gli enti locali preposti all'accoglienza hanno comunicato l'indisponibilità di sufficienti posti presso le strutture dedicate all'ospitalità di minori, rendendo necessaria la collocazione presso l'unico centro temporaneo attivato dalla Prefettura ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, del D.Lgs. 142/2015;

CONSIDERATO che, ai fini del riconoscimento delle maggiori prestazioni di accoglienza assicurate in urgenza dal gestore e nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, è necessario procedere alla modifica della convenzione in essere;

VISTO l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 che disciplina le ipotesi di modifica ai contratti di appalto in corso di esecuzione ed, in particolare, il comma 9 che prescrive quanto segue *"Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto"*;

VISTO l'art. 13 della convenzione in essere con il gestore che disciplina l'ipotesi di modifica contrattuale sopra richiamata;

PRESO ATTO che le assegnazioni di nuovi ospiti disposte nei confronti della Coop.va Comunità Terapeutica l'Angolo in aggiunta al numero di posti oggetto di convenzione



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

rientrano ad oggi entro il limite del c.d. quinto d'obbligo ex art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 ed ex art. 13 della convenzione prot.n. 42146/2023 (CIG A007232D78);

VISTO il verbale di sopralluogo dei Vigili del Fuoco in data 11 agosto 2023, in cui viene attestata l'idoneità dell'immobile per la capienza massima di 12 posti di accoglienza;

DISPONE

per le motivazioni citate in premessa,

di approvare, ai sensi e dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, l'incremento entro il limite del 20% dei posti di accoglienza oggetto della convenzione prot.n. 42146/2023 (CIG A007232D78) stipulata con Comunità Terapeutica l'Angolo cooperativa sociale, con sede legale in Strada Martiniana 376 -Modena (c.f. 02020970360 P.IVA 02020970360), fermo restando che l'incremento è limitato al tempo strettamente necessario al trasferimento degli ospiti presso i posti di accoglienza che dovessero rendersi disponibili nelle strutture comunali all'uopo destinate;

di ratificare le maggiori prestazioni rese a far data dal 27 settembre u.s. a seguito di assegnazione aggiuntiva di ospiti disposta in emergenza per far fronte alle improcrastinabili esigenze di accoglienza correlate all'arrivo continuativo di MSNA che ha interessato questo territorio e in assenza di alternative alloggiative idonee;

di dare atto che la spesa deriva da obblighi di legge e che la copertura finanziaria è demandata al Ministero dell'Interno che, in qualità di ordinatore primario di spesa, sulla base delle comunicazioni di fabbisogno derivanti dai contratti stipulati, provvede a disporre i necessari accreditamenti sul pertinente capitolo di spesa dell'esercizio corrente;

in considerazione delle criticità organizzative correlate anche all'assenza di un dirigente titolare dell'AREA IV, di incaricare quale Direttore dell'Esecuzione la D.ssa Sabina Del Corso, Funzionario Economico Finanziario;

di incaricare il DEC ai fini dell'attuazione del presente provvedimento;

Pisa, *data protocollo*

IL PREFETTO
D'Alessandro